

*Approvato con atto del c.c. n. 14 del 02/04/2007
Esecutivo il 13/04/2007
In vigore dal 18/05/2007*

*COMUNE DI MILENA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)*

*Regolamento per la disciplina
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche*

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.

2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita ai sensi dell'art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, c. 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. L'imposta è annuale ed è liquidata e riscossa dal Comune di Milena, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Articolo 3
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta da tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Milena alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4
Presupposto dell'imposta

1. L'addizionale è determinata applicando la percentuale deliberata al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5
Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,2 punti percentuali (massimo 0,8%).

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del C.C..

3. In caso di mancata deliberazione, s'intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

4. Una volta intervenuta la pubblicazione, gli effetti della variazione dell'aliquota si producono sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito.

Articolo 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale, ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, qualora la pubblicazione sia effettuata oltre il 15 febbraio e con l'aliquota aggiornata in caso di pubblicazione entro tale data.

3. Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'acconto è trattenuto dai sostituti d'imposta a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate.

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che non sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito.

Articolo 8

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.

Articolo 9

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento ha efficacia a far data del 01/01/2007.